



CITTÀ DI ARONA

Provincia di Novara

Copia

ORDINANZA SINDACALE

N. 45 DEL 30/07/2021

OGGETTO: MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.

IL SINDACO

Richiamata l'ordinanza n 33 del 11.06.2021;

Richiamate le disposizioni nazionali e regionali emanate in relazione alla dichiarata emergenza sanitaria da Covid-19;

Visto il Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, con le quali e' stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Visto il Decreto-Legge 22 aprile 2021 n. 52 recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle linee guida di contenimento della diffusione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19»;

Visto il Decreto-Legge 18 maggio 2021 n. 65 recante «Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da Covid-19»;

Vista l'Ordinanza del Ministero della Salute del 29/05/2021;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di integrare il quadro delle vigenti misure di contenimento alla diffusione del predetto virus, prevedendo la graduale ripresa delle attività economiche e sociali, nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19;

Considerata la necessità di provvedere alla proroga e alla definizione di termini di prossima scadenza connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Valutato che la ripresa della attività commerciali e di ristorazione porteranno una maggiore affluenza di persone che dovranno assolutamente rispettare regole idonee ad evitare il diffondersi del virus;

Valutato altresì che occorre prevedere ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nelle attività di somministrazione quali bar –ristoranti ecc.:

- Divieto di somministrazione e vendita al banco di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 19.00;
- Divieto di somministrazione e vendita al banco di bevande in vetro (anche mediante bicchieri) dalle ore 19.00;
- Fissare lo spegnimento della musica nei bar-ristoranti alle ore 24.00.

Considerato che si rende necessario, porre in essere, ogni azione utile per la programmazione ed esecuzione degli interventi finalizzati alla salvaguardia della salute pubblica;

Valutato che occorre tutelare le fasce di utenti deboli e salvaguardare la loro e altrui incolumità;

Visti gli artt. 50 e 54 del D.lgs 267/2000, il quale attribuisce espressamente al Sindaco il potere di adottare provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità e la salute pubblica;

ORDINA

Con effetto immediato e fino al 31 dicembre 2021 è istituito quanto segue:

- **Divieto di somministrazione e vendita al banco di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 19.00;**
- **Divieto di somministrazione e vendita al banco di bevande in vetro (anche mediante bicchieri) dalle ore 19.00;**
- **Fissare lo spegnimento della musica nei bar-ristoranti alle ore 24.00.**

Si raccomanda di osservare le norme di distanziamento sociale nelle condizioni previste dai dispositivi di legge sopra richiamati, e altresì l'utilizzo scrupoloso delle mascherine di protezione delle vie respiratorie al fine di garantire la tutela delle persone nel contenimento della diffusione da Covid-19.

DEMANDA

Gli Agenti della Forza Pubblica e la Polizia Locale sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

INFORMA

Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione del presente ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 19/2020 comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 400,00 ad euro 3.000,00, fatta salva la ricorrenza di circostanze aggravanti così come previste dal medesimo art. 4 testè richiamato. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.

DISPONE ALTRESI'

Che copia della presente Ordinanza sia trasmessa a:

- Prefettura di Novara
- Questura di Novara
- Comando Compagnia e Stazione Carabinieri di Arona.

Che la presente ordinanza sia pubblicata sul sito web e diffusa nei canali social network Comunali per la massima conoscenza alla popolazione.

Ai sensi dell'art.3, 4° comma, della L. 07/08/1990 n°241 avverte che contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Regionale Amministrativo (06.12.1971 n. 1034) nel termine di 60 gg. dalla suddetta pubblicazione ed in alternativa Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg.

Responsabile del procedimento: Commissario Dott.ssa Quatraro F. Floriana
Responsabile dell'istruttoria: Vice Commissario Dott.ssa Fiori Sabrina

Arona, li 30/07/2021

IL SINDACO
MONTI FEDERICO
firmato digitalmente